

ALLEGATO A)



***CITTA' DI MOLFETTA***

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA***

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2012)

### ***ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Molfetta dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ***ART. 2 – SOGGETTO PASSIVO***

Sono soggetti passivi di imposta:

1. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
2. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
3. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
4. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
5. il coniuge assegnatario della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

### ***ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE***

#### ***E TERRENO AGRICOLO***

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

#### ***ART. 4 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (soggetto passivo di imposta) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

#### ***ART.5 – IMMOBILI CONTIGUI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Agli immobili contigui all’abitazione principale, anche se distintamente accatastati, adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili, è applicata l’aliquota agevolata.

#### ***ART.6 – PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

#### ***ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare accatastata come “abitazione” e posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da
  - a. anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
  - b. cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento in Italia, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

**ART 8 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ  
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

**ART. 9 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del Decreto legislativo n.504 del 30 Dicembre 1992, nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del d. Lgs 446/97 con deliberazione di Giunta Municipale sono individuati i valori di riferimento per le aree fabbricabili per il versamento dell'IMU.
3. I valori di riferimento per le aree fabbricabili possono essere rimodulati periodicamente.
4. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori di riferimento di cui al comma 2.

**ART.10 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO  
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
  - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il Settore Tributi ovvero mediante l'Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.
6. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

#### ***ART. 11 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE***

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo. 30 Dicembre 1992 n° 504 e s.m.i..
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

#### ***ART. 12 – VERSAMENTI***

1. Le modalità e i termini di versamento sono disciplinate dall'art. 9, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23.
2. Il versamento non deve essere eseguito se l'imposta complessivamente dovuta per singola annualità non supera euro 12.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal contitolare, anche per conto degli altri.

#### ***ART. 13 – RAVVEDIMENTO OPEROSO***

1. Il contribuente può rimediare ad eventuali infrazioni, violazioni ed omissioni, avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo i termini e le modalità di cui all'Art.13 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

#### ***ART. 14 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 19-bis del vigente Regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 80/2002 e s.m.i.
3. Il rimborso non va disposto se l'importo non supera euro 12 per anno di imposta.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### ***ART. 15 - DICHIARAZIONE***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro i termini previsti dalla normativa in materia, utilizzando il modello predisposto ed approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### ***ART. 16 – ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI***

1. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati dagli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296 del 2006.
2. Sulla somma dovuta per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 19-bis del vigente Regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 80/2002 e s.m.i..
3. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto

funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### ***ART. 17 – CONTENZIOSO***

1. Le controversie concernenti l'Imposta Municipale Propria sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

#### ***ART. 18 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO***

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria:
  - a. l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 119 del 17/12/1998;
  - b. l'istituto dell'autotutela, come disciplinato dal vigente regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 80/2002 e s.m.i.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, previa applicazione di interessi nella misura stabilita dall'art. 19-bis del vigente Regolamento per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie.

#### ***ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA***

1. La riscossione coattiva è effettuata coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'art. 53 del Decreto legislativo n° 446/97 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Il Consiglio Comunale delibera sulle modalità di riscossione coattiva.

#### ***ART. 20 – ATTIVITA' DI CONTROLLO***

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della legge n° 662/96, al personale che partecipa alle attività di recupero di evasione/elusione di IMU sono attribuiti compensi incentivanti pari al 10%,

omnicomprensivi degli oneri riflessi previsti per legge, rapportati alle nuove e maggiori somme accertate e riscosse, finalizzati al miglioramento, organizzazione e funzionalità del Servizio, alla riduzione di fasce di evasione/elusione ed alla gestione completa del contenzioso tributario, ivi compreso lo studio delle controversie, la redazione di memorie difensive e costituzione o resistenza in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

#### ***ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

#### ***ART. 22 – PUBBLICITA'***

1. Il presente regolamento è posto a disposizione di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.